



Istituto Comprensivo Statale I.C. Lucilio

Con Percorsi ad indirizzo musicale

Viale Trieste - 81037 SESSA AURUNCA (CE)-DISTR. n° 19

TEL. 0823/937127 - FAX 0823/681856

www.icasessalucilio.edu.it

Cod. Mec. CEIC8AZ004 - Cod. Fisc. 95015610611

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

A seguito del DPR 134 dell'8 agosto 2025

Sommario

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO.....	3
Art. 1 - FINALITÀ PERSEGUITE.....	3
Art. 2 - LA COMUNITÀ SCOLASTICA.....	4
Art. 3 - SCUOLA/EXTRASCUOLA.....	4
Art. 4 - ORGANI COLLEGIALI.....	4
Art. 5 - ORGANI COLLEGIALI - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 6 - CONSIGLIO DI ISTITUTO.....	5
Art.7 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.....	5
Art.8 - ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	5
Art.9 - ATTRIBUZIONE DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.....	6
Art. 10 - GIUNTA ESECUTIVA.....	6
Art. 11 - COLLEGIO DEI DOCENTI.....	6
Art. 12 - CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE.....	6
Art. 13 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI.....	7
Art. 14 - PERSONALE AMMINISTRATIVO.....	7
Art. 15 - COLLABORATORI SCOLASTICI.....	8
Art. 16 - GENITORI.....	8
Art. 17 - NORME SERVIZIO MENSA.....	8

Art. 18 - SICUREZZA.....	9
Art. 19 - PRIVACY.....	9
Art. 20 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI.....	9
Art. 21 - ACCESSO AL PUBBLICO.....	10
Art. 22 - ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI.....	10
Art. 23 - ISCRIZIONE ALUNNI.....	13
Art. 24 - REGOLAMENTO EVENTUALE FENOMENO DI ESUBERO.....	13
Art. 25 - FORMAZIONE SEZIONI DELL'INFANZIA E CLASSI PRIME DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I GRADO.....	13
Art. 26 - FREQUENZE E ASSENZE ALUNNI.....	14
Art. 27 – AMBIENTI DELLA SCUOLA.....	14
Art. 28 - MENSA.....	15
Art. 29 - AULE, LABORATORI, SUSSIDI DIDATTICI.....	15
Art. 30 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROPOSTE DA ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI.....	15
Art. 31 - MODALITA' DI ENTRATA/USCITA.....	15
Art. 32 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE.....	16
REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA.....	17
Art. 1 - Principi Generali.....	17
Art 2- I diritti delle studentesse e degli studenti.....	17
Art. 3 - I doveri delle studentesse e degli studenti.....	18
Art. 4 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare.....	18
Le sanzioni.....	20
Art. 5 - Tipologie di sanzioni.....	20
Art. 6 - Atti di bullismo e cyberbullismo.....	23
Art. 7 – Studenti con disabilità.....	24
Tabella sanzioni mancanze lievi.....	24
Tabella sanzioni mancanze gravi.....	26
Tabella sanzioni mancanze molto gravi.....	29
Protocollo Antibullismo.....	30

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

A seguito del DPR 134 dell'8 agosto 2025

Art. 1 - FINALITÀ PERSEGUITE

L'Istituto Comprensivo Statale *I.C. Lucilio* di Sessa Aurunca pone a fondamento della sua programmazione di educazione e istruzione, la formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Essa, nelle sue articolazioni di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali, etniche, culturali e religiose, opera affinché ciascun allievo possa conseguire con successo il suo percorso formativo, inteso come:

- a) maturazione dell'identità personale;
- b) conquista dell'autonomia;
- c) acquisizione di apprendimenti significativi per lo sviluppo di competenze;
- d) integrazione attiva nella comunità scolastica, come avvio alla cooperazione e alla convivenza civile e democratica locale, nazionale e sovranazionale;
- e) successo della persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale (modello diagnostico ICF dell'OMS).

Art. 2 - LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Il dirigente, il personale docente e non docente, gli allievi e le loro famiglie costituiscono la Comunità scolastica impegnata nella predisposizione di un ambiente di apprendimento intenzionalmente organizzato per il conseguimento delle finalità formative di cui al precedente art.1.

Art. 3 - SCUOLA/EXTRASCUOLA

La scuola, intesa come *Comunità che interagisce con la più vasta Comunità sociale e civica*, riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative e di dover, pertanto, stabilire una intensa rete di collaborazione con le Famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del territorio che perseguono finalità formative e culturali.

Art. 4 - ORGANI COLLEGIALI

Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa la connotazione di una comunità che interagisce con l'intera società territoriale, nell'Istituto operano gli OO.CC. di cui agli articoli 5 e segg. del D. Lgs n° 297/1994 e successive modifiche/integrazioni (L.107/2015).

La partecipazione dei genitori avviene nel rispetto degli Ordinamenti del Servizio Nazionale di Istruzione e delle competenze e delle responsabilità proprie del DS, dei docenti e di tutto il personale che opera nella scuola.

La partecipazione dei docenti si fonda sull'esercizio responsabile della libertà di insegnamento finalizzata a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni e si concretizza nel contributo professionalmente qualificato che ciascun insegnante può e deve dare per consentire che il Collegio dei Docenti e tutte le sue articolazioni funzionali (équipe pedagogiche, gruppi di lavoro, dipartimenti, gruppi di studio, ecc.) si organizzino per migliorare costantemente l'efficacia dei processi di apprendimento e insegnamento. Il funzionamento degli organi collegiali avviene nel rispetto delle procedure previste dalla norma.

Art. 5 - ORGANI COLLEGIALI - DISPOSIZIONI GENERALI

Sono organi collegiali:

- Il Consiglio di Istituto;
- La Giunta esecutiva;
- Il Collegio dei docenti;
- I Consigli di classe e di intersezione;
- Il Comitato di valutazione.

Il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto avviene nel rispetto delle successive procedure: la convocazione, da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all'albo generale dell'I.C., all'albo pretorio del [sito web dell'Istituto](#) e pubblicata sulla bacheca del registro elettronico con relativa presa visione, deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 giorni e deve contenere l'ordine del giorno e, in allegato, in tutti i casi possibili, i materiali su cui occorre discutere e/o deliberare. Ogni seduta deve essere registrata con apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato, seduta stante o all'inizio della seduta successiva, dai componenti dell'organo.

Art. 6 - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il C.d.I. trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (articoli 8 e 10). Esso è costituito di norma da 19 componenti, di cui n.8 rappresentanti dei genitori, n.8 rappresentanti dei docenti, n.2 rappresentanti del personale non docente, n.1 Dirigente Scolastico (membro di diritto). Il C.d.I. Viene eletto ogni tre anni, ha specifiche competenze ed è presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso.

Nella fattispecie il Consiglio di Istituto:

- Delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
- Approva il Regolamento dell'Istituto;
- Adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali;
- Approva il POF/PTOF;
- Definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del CdD;
- Determina i criteri per l'utilizzazione temporanea dei locali scolastici;
- Assume deliberazioni concernenti l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, fatte salve le competenze del CdD.

Il Consiglio di Istituto opera sulla base del regolamento-tipo predisposto dal MIM, ma può produrre un proprio autonomo regolamento fondato sulla normativa vigente.

Art.7 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti della componente genitori del Consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori membri del Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente. Il Vicepresidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni spettanti allo stesso. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto. In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Art.8 - ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente:

- a. convoca le assemblee del Consiglio, le presiede ed adotta i provvedimenti necessari al

regolare svolgimento dei lavori;

- b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- c. scioglie l'adunanza in mancanza del numero legale dei consiglieri;
- d. firma gli atti adottati dal Consiglio e, unitamente al Segretario del Consiglio, i verbali delle adunanze redatti dallo stesso. I verbali, numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico, sono conservati agli atti della scuola presso l'Ufficio di Presidenza;
- e. firma, unitamente al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Amministrativi, i documenti di bilancio della scuola.

Art.9 - ATTRIBUZIONE DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio è designato dal Presidente del Consiglio. Il Segretario può essere designato per l'intera durata del Consiglio, per periodi più brevi oppure per ogni singola seduta; ha il compito di redigere il verbale.

Art. 10 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva che è composta da 6 membri, 4 dei quali eletti dal C.d.I. ossia 2 genitori, 1 docente e un personale ATA; e altri 2 membri di diritto, il Dirigente Scolastico che la presiede e il DSGA che ha la funzione di Segretario.

Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le funzioni di cui al già citato D.Lgs n° 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Il C.d.D. è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio in tutte le scuole dell'Istituto e dal DS che lo presiede e lo convoca.

Al C.d.D. competono tutte le attribuzioni previste dal D.lgs n° 297/1994, dal DPR n° 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni (L. 107/15).

Nella fattispecie esso:

- assume deliberazioni in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia;
- propone misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle stesse, per la formulazione dell'orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati dal C.d.I.;
- definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni;
- elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe/Interclasse.

Art. 12 - CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE

Il Consiglio di intersezione/ interclasse/classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo/didattico e per le attività di sperimentazione. (Art. 3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974 e dall'articolo 5 del D.lgs n. 297 del 16.04.1994)

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, i Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell'Infanzia, dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie, dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado.

Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe:

- nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi funzionanti, n. 1 rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- nella Scuola Secondaria di Primo Grado, fino a n. 4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe funzionante.

I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.lgs n° 297/1994.

In particolare essi:

- formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
- esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado);
- agevolano i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte.

Art. 13 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato per la valutazione dei docenti, nel rispetto dell'art. 1, comma 129, della Legge n. 107/2015, che ha sostituito l'art. 11 del T.U. 297/94, è composto da:

- dirigente scolastico, che lo presiede;
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto (due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione);
- un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

- **individuazione** dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/2015;
- **espressione** del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente* ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
- **valutazione** del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
- **riabilitazione** del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297/94.

Il comitato di valutazione per l'Anno di formazione e prova è costituito solo dal dirigente e dalla componente docente.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad un docente membro del Comitato medesimo.

Art. 14 - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il personale amministrativo svolge un'azione importante a supporto dell'attività didattica e contribuisce, pertanto, al pari dei docenti, seppure con competenze e su di un piano diverso, al raggiungimento delle finalità educative che la scuola si è data.

Il personale amministrativo intrattiene rapporti e relazioni con: il DS, il DSGA, gli alunni, le famiglie, i docenti e con tutto il personale A.T.A, ed è altresì tenuto al rispetto del “proprio” orario di servizio (fa fede la firma sul registro del personale).

Art. 15 - COLLABORATORI SCOLASTICI

Anche per i collaboratori scolastici vale quanto affermato al precedente articolo 14.

Essi:

- **Sono tenuti** a prestare servizio, salvo diversa disposizione, nel plesso ad essi assegnato nel rispetto dell’orario di servizio.
- **Sono tenuti** ad essere presenti presso gli ingressi agli orari di entrata e di uscita degli alunni.
- **Durante le ore di lezione**, salvo diversa disposizione, restano nelle postazioni loro assegnate.
- **Comunicano** immediatamente al coordinatore di plesso o a chi lo sostituisce l’eventuale assenza dell’insegnante ai fini della predisposizione tempestiva della sostituzione; in attesa che l’insegnante designato raggiunga la classe, il collaboratore sorveglia momentaneamente gli alunni
- **Collaborano** con tutto il personale ed esercitano le competenze loro riconosciute dal CCNL in materia di integrazione degli alunni in condizione di disabilità.
- **Vigilano** sulla sicurezza degli alunni, soprattutto nei momenti di spostamento da un’aula all’altra, da un laboratorio all’altro, in caso di assenza temporanea di un insegnante, ecc.
- **Possono svolgere** - se disponibili ed in caso di estrema necessità - funzione di accompagnatori durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione.
- **Intervengono** su quegli alunni che si comportano male, fuori dalla loro aula, nei corridoi della scuola, ecc. Invitandoli a cambiare comportamento e, se necessario, informando tempestivamente i docenti di classe e/o il dirigente scolastico.
- **Controllano e disciplinano** l’accesso ai locali scolastici da parte di persone esterne (genitori, rappresentanti di case editrici, ecc.).
- **Segnalano** in segreteria l’eventuale materiale – compresi sedie e banchi – inservibile o fuori uso, affinché si possa procedere alla loro sostituzione.
- **Accolgono i genitori** - o i familiari in genere – che chiedono, per i propri figli, l’uscita anticipata.
- **Controllano**, al termine del servizio, che tutte le luci siano spente, che siano chiusi tutti i rubinetti, i cancelli, le porte e le finestre dell’edificio.
- **Documentano** la presenza in servizio apponendo la firma, di entrata e di uscita, sul registro delle presenze. Analogamente provvedono per quanto attiene ai permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata rispetto al normale orario di servizio.

Art. 16 - GENITORI

I genitori sono direttamente responsabili dell’educazione dei propri figli ed hanno il dovere di condividere con la scuola questo compito. Pertanto è dovere dei genitori stabilire corretti rapporti con gli insegnanti, controllare, leggere e quando è necessario dare adesione a tutte le comunicazioni inviate dalla scuola tramite diario dei ragazzi, registro elettronico o con qualsiasi altro mezzo, partecipare con regolarità alle riunioni, favorire la partecipazione dei propri figli a tutte le attività programmate dalla scuola, osservare le modalità stabilite in materia di giustificazione delle assenze, dei ritardi o dell’uscita anticipata dalla scuola.

I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola in orario extrascolastico per discutere questioni che riguardino una singola classe/sezione (assemblea di classe/sezione), più classi (assemblea di interclasse/intersezione), l’intero plesso (assemblea di plesso), l’intero istituto (assemblea d’istituto). A queste, se invitati, possono partecipare, con diritto di parola, anche gli insegnanti della classe o della sezione, il D.S., il personale scolastico.

I genitori sono tenuti alla sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa.

Art. 17 - NORME SERVIZIO MENSA

Gli alunni usufruiscono del servizio mensa fornito dal comune

Art. 18 - SICUREZZA

La normativa relativa a tale articolo è oggetto del progetto “Sicurezza” (D.Lgs.81/2008 e successive modifiche/integrazioni), curato dal responsabile incaricato dalla scuola.

Art. 19 - PRIVACY

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs.196/2003 e il Regolamento Europeo 2016/679 o GDPR impongono l’osservanza di regole di protezione dei dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale.

In ottemperanza a tale normativa il trattamento di tutti i dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie.

I dati personali saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali.

Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all’istruzione e formazione.

I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sono i seguenti:

- ❖ **Per quanto riguarda l’allievo/a:** nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, codice fiscale, foto, attestati di esito scolastico e altri documenti e/o dati relativi alla carriera scolastica (se proveniente da altra scuola), permesso di soggiorno (ove necessario).
- ❖ **Per quanto riguarda la famiglia dell’allievo/a:** nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di nascita, residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) e almeno un recapito telefonico.

I dati personali, qualificati dal Regolamento UE 2016/679 **come sensibili e giudiziari**, verranno trattati nel rispetto del **principio di indispensabilità** del trattamento e non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici (o riceverli da altri Enti Pubblici) nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario. L’acquisizione e il trattamento di questa particolare tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.

Art. 20 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Nessun tipo di materiale informativo – anche proveniente dal personale scolastico o dai genitori degli alunni o pubblicitario di qualsiasi natura può essere diffuso nelle classi o, comunque, nell’area scolastica senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo delegato.

Non è consentita la circolazione e la diffusione di materiale pubblicitario da parte di enti o di Associazioni che perseguono fini di lucro. È consentita, invece, da parte di Enti e di Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola o che perseguono, senza fini di

luoro, scopi culturali o sociali. I genitori, gli alunni e il personale scolastico saranno informati sulle attività proposte dagli Enti Istituzionali (Comune, Provincia, Regione, ecc.) mediante l'affissione, in luoghi ben visibili, delle locandine e dei manifesti che pubblicizzano le iniziative e, ove possibile, mediante la pubblicazione sul sito web della scuola. Le famiglie potranno consultare il P.O.F. e il P.T.O.F sul [sito della scuola](#)

Art. 21 - ACCESSO AL PUBBLICO

Durante l'attività didattica nessun estraneo può entrare nell'edificio scolastico, né tanto meno nelle aule, senza preventiva autorizzazione del dirigente o del coordinatore di plesso. I docenti che, nello svolgimento della propria attività didattica, intendano avvalersi delle competenze di persone esterne alla scuola sono tenuti a farne richiesta al Dirigente scolastico.

Terminato l'ingresso degli alunni, le porte resteranno chiuse.

L'accesso all'edificio scolastico per il disbrigo di pratiche amministrative è consentito nelle ore destinate al ricevimento del pubblico. Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria e Dirigenza sono annualmente stabiliti ed indicati in appositi avvisi affissi all'albo e sul [sito della scuola](#).

Art. 22 - ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI

Art. 22. a – ASSEMBLEE (CCNL comparto istruzione e ricerca - art. 23 del CCNL 19/04/2018)

- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
- In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
- Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
- Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
- La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
- Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
- Il dirigente scolastico:

- 1) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- 2) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

Art. 22. b – *Lo sciopero è un diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione italiana e, nei servizi pubblici essenziali come la scuola, è regolamentato per garantire un equilibrio tra il diritto di sciopero dei lavoratori e il diritto all'istruzione e alla formazione delle studentesse e degli studenti.*

I sindacati sono tenuti a comunicare le azioni di sciopero almeno 15 giorni prima della data prevista, indicando giorno, orario e durata, così che le istituzioni scolastiche possano organizzarsi.

La scuola deve informare le famiglie degli studenti almeno cinque giorni prima dello sciopero, specificando eventuali limitazioni nei servizi.

L'adesione allo sciopero è volontaria, e il personale non ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente la propria partecipazione. Tuttavia, è necessario che i lavoratori rispettino le procedure stabilite dal contratto collettivo nazionale, il personale che partecipa allo sciopero non può essere sostituito ciò per garantire il rispetto del diritto di sciopero di ognuno.

Anche durante uno sciopero, la scuola deve garantire la sicurezza e la vigilanza degli studenti presenti.

Le attività didattiche non possono essere sospese del tutto, ma possono essere ridotte. È quindi obbligatorio assicurare la presenza di un numero minimo di personale sufficiente a garantire la sicurezza degli studenti.

L'amministrazione scolastica è tenuta a registrare le assenze del personale che aderisce allo sciopero così da assicurare trasparenza e verificarne la partecipazione.

Il personale in sciopero non riceve retribuzione per le ore o i giorni non lavorati.

Si conviene che in caso di sciopero del Personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni evidenziate di seguito:

Lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo, n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso;

La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n° 1 Collaboratore scolastico per ciascun plesso;

La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il DSGA, n°1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico;

Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla relativa effettuazione, il dirigente scolastico consegna alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero ove abbiano comunicato la loro adesione, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Più in particolare: deve essere assicurata l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi di ciclo
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione d'Istituto

In occasione di ogni sciopero, il dirigente invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il dirigente valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente.

Il dirigente, in occasione di ciascuno sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente I comma. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di adesione allo sciopero del dirigente, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza sono svolte da uno dei collaboratori, nell'ordine: ins. 1° Collaboratore, ins. 2° Collaboratore e, in subordine, dal docente più anziano d'età in servizio.

Art. 22. c – Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nel presente articolo: non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato; atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il dirigente e per il personale ATA.

In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.

Art. 23 - ISCRIZIONE ALUNNI

Le domande di iscrizione avvengono nel rispetto delle modalità operative e nei termini temporali fissati annualmente dal MIM. Ad oggi, le domande alla scuola dell'Infanzia debbono essere presentate, in formato cartaceo, presso l'Ufficio amministrativo dell'Istituto; quelle per l'iscrizione alla classe Prima della Primaria o della Secondaria di I grado vanno presentate online attraverso il collegamento al sito del MIM (tramite piattaforma Unica).

Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d'ufficio dall'istituto.

Nel caso di alunni in ingresso per trasferimento, si auspica che gli insegnanti prendano contatti, nelle forme ritenute più opportune, con i docenti della scuola di provenienza dell'alunno, al fine di garantire le migliori condizioni di inserimento dello stesso.

Art. 24 - REGOLAMENTO EVENTUALE FENOMENO DI ESUBERO

I genitori degli aspiranti allievi che presenteranno domanda di iscrizione oltre i termini prescritti dalla norma vengono accolti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Su eventuali posti accantonati si possono, comunque, accogliere con riserva le domande stimate in esubero.

Gli eventuali esuberi che dovessero verificarsi entro i termini di iscrizione previsti dalla norma, vengono trattati con le procedure tradizionali "della lista di attesa", assumendo quale criterio regolatore l'ordine cronologico di presentazione, atteso che tali esuberi non possono incidere sull'Organico di Diritto

Vengono redatte tante liste di attesa quanti sono i plessi coinvolti e le classi interessate.

In caso di esubero di iscrizione, saranno accolti prioritariamente

- 1) gli allievi in condizione di disabilità;
- 2) allievi con ISEE più basso;
- 3) gli allievi che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti l'Istituto Comprensivo I.C. Lucilio

Art. 25 - FORMAZIONE SEZIONI DELL'INFANZIA E CLASSI PRIME DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I GRADO.

SCUOLA DELL'INFANZIA: laddove il plesso è costituito da più sezioni, di norma, gli allievi saranno distribuiti per età ai fini di una migliore organizzazione didattica. In caso le sezioni fossero inferiori a tre esse saranno formate da allievi di diversa età privilegiando, di norma, gruppi di allievi di 3 e 4 anni o di 4 e 5 anni.

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO: tutte le classi prime sono miste, eterogenee al loro interno e fra loro omogenee; sono costituite, sulla base delle informazioni fornite dalle famiglie e dagli insegnanti di Scuola dell'Infanzia, per le classi della Primaria, e dalle famiglie, dai docenti di Scuola Primaria e dai livelli di competenze, desunti dal documento di valutazione, per le classi della Secondaria.

La formazione delle classi parallele è a cura del G.d.L. dell'Area 3- Continuità e Orientamento, che si incontra nel mese di luglio, per la definizione delle classi nel rispetto dei criteri già indicati. La pubblicazione delle classi avviene entro il mese di agosto

Eventuali variazioni saranno ammesse solo tramite scambio tra alunni dello stesso sesso e della stessa fascia di livello.

Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno vengono assegnati - in linea di principio - alle classi con il minor numero di iscritti.

Gli allievi ripetenti verranno inseriti, di norma, nella classe di riferimento della stessa sezione .

Per la formazione delle classi da classi preesistenti (sdoppiamento classe), si procede al sorteggio incrociato da gruppi di livello precedentemente elaborati.

In corso d'anno non sono ammessi trasferimenti tra sezioni dello stesso plesso; un eventuale trasferimento può essere valutato prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base di motivazioni valide e documentate (bullismo e incompatibilità con docenti)

Art. 26 - FREQUENZE E ASSENZE ALUNNI

Il DPR 122/09 art. 14 c. 7, è la normativa che consente alle istituzioni scolastiche di stabilire delle deroghe al limite massimo delle ore di assenze.

Per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione. Esse vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Il limite pari al $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale è il seguente

- Classi a tempo normale: 247 ore;
- Classi a indirizzo musicale: 263 ore;
- Classi a tempo prolungato: 295 ore.

Tipologie di assenze ammesse alla deroga:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate;
- gravi motivi personali e/o di famiglia;
- soggiorno nei paesi di origine con preavviso e comunicazione scritta;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- partecipazione documentata ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e a carattere nazionale;
- cause inerenti alla situazione/i di disabilità;

Le assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Le assenze portano inevitabilmente ad affrontare il problema della dispersione che, nel nostro istituto è soprattutto implicita.

Tutte le assenze devono essere registrate tramite registro elettronico e bisogna ribadire che le giustificazioni per motivi di salute fatte dai genitori non hanno alcuna valenza legale.

I gravi motivi di salute devono essere documentati dal medico e solo in tal modo non rientra nelle deroghe.

È importante vigilare sulle assenze anche alla scuola primaria in modo da controllare sul nascere eventuali micro dispersioni.

Art. 27 – AMBIENTI DELLA SCUOLA

L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.

Art. 28 - MENSA

Il consumo del pranzo, ove previsto, fa parte integrante dell'orario scolastico e dell'attività educativa. Gli insegnanti delle classi, delle sezioni e dei gruppi interessati sono tenuti ad assistere i ragazzi durante il consumo del pasto, promuovendo un clima favorevole sul piano educativo e sociale.

Art. 29 - AULE, LABORATORI, SUSSIDI DIDATTICI

All'inizio di ogni anno scolastico il docente responsabile dei laboratori predispone un calendario dove poter prenotare l'utilizzo degli stessi.

Al momento dell'accesso al laboratorio, l'insegnante che accompagna la classe deve riportare sull'apposito registro, l'ora ed il giorno di utilizzo e segnalare al responsabile eventuali danni causati alle attrezzature o comportamenti poco corretti degli alunni.

In caso di manomissioni, danni, furti, ecc., il responsabile del laboratorio o il docente di turno informano subito il capo d'istituto per i provvedimenti disciplinari.

All'inizio di ogni ora di lezione, il docente accompagnatore deve, su segnalazione degli alunni, comunicare preventivamente al responsabile eventuali danni già in atto alle attrezzature e agli strumenti da usare. Alla fine di ogni ora deve accertarsi che tutto sia lasciato in perfetto ordine.

L'utilizzo della palestra è concordato ad inizio di ogni anno scolastico tra i docenti interessati ed il responsabile dell'orario curano, per quanto possibile, che la struttura ospiti una classe per volta o, almeno, classi parallele.

I sussidi didattici (*attrezzature tecniche, vocabolari, registratore, ecc.*) una volta utilizzati, vanno sempre ricollocati al loro posto o riconsegnati a chi ha il compito di custodirli.

È possibile utilizzare all'esterno della scuola la dotazione tecnica dell'istituto su autorizzazione del capo d'istituto.

Le attrezzature di cui l'istituto dispone per la riproduzione di documenti (*fotocopiatrici, computer, casse acustiche, strumenti musicali e quant'altro*) devono essere usate, oltre che per fini didattici ed amministrativi, per attività di esclusivo interesse della scuola e non per interessi o scopi personali.

Le attrezzature per la riproduzione vanno utilizzate soltanto dal personale collaboratore o, comunque, dal personale incaricato.

L'uso delle strutture da parte di Enti esterni alla scuola è disciplinato e regolato da delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 30 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROPOSTE DA ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI

Le proposte di Enti, Associazioni e privati, concernenti la realizzazione di attività integrative di varia natura, correlate anche all'indirizzo musicale della scuola, debbono essere vagliate dal Collegio dei docenti per gli aspetti pedagogici e didattici e dal C.d.I. per gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria. Il Dirigente autorizza autonomamente la partecipazione delle classi ad eventuali iniziative, qualora non sia possibile convocare in tempo i competenti organi collegiali.

Viene in ogni caso esclusa ogni sistematica presenza in orario scolastico di esperti esterni alla scuola. Sono consentiti interventi saltuari –durante le attività didattiche– di personale dipendente da enti pubblici, di genitori o di privati cittadini in possesso di indiscutibili requisiti di tipo culturale e morale. Spetta comunque agli insegnanti – durante l'orario scolastico – ogni responsabilità concernente la realizzazione delle attività didattiche e la vigilanza sugli alunni.

Art. 31 - MODALITA' DI ENTRATA/USCITA

31.a - MODALITA' ENTRATA SCUOLA

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Nel caso in cui l'alunno giunga a scuola in ritardo, ma non accompagnato, verrà, comunque, ammesso in classe, ma si chiederà la giustificazione del genitore anche attraverso il registro elettronico.

31.b - MODALITA' DI USCITA

Durante l'orario scolastico, per le uscite anticipate – sia prima della fine delle lezioni del mattino che di quelle del pomeriggio – è necessario, di norma, che l'alunno sia prelevato da un genitore o da una persona delegata a farlo. Pertanto, tutti gli studenti, indipendentemente dall'età, classe o condizione,

possono lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore o da una persona appositamente delegata.

Si precisa che l'uscita anticipata dovrebbe avvenire in concomitanza tra la fine e l'inizio dell'ora successiva, in modo da non arrecare danno all'attività didattica.

I docenti devono registrare l'uscita dell'alunno sul registro di classe e la procedura deve essere firmata sia dal genitore o dalla persona delegata, sia dal docente stesso.

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni o in caso di uscita anticipata o ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone tramite l'apposito modulo fornito dalla scuola, seguendo le modalità stabilite dall'istituto.

La scuola, tenendo conto dell'età degli alunni e quindi del loro livello di maturazione, delle condizioni ambientali e di particolari situazioni individuali, consente l'uscita autonoma esclusivamente agli alunni delle classi 1^a, 2^a e 3^a della Scuola Secondaria di I grado, previa autorizzazione dei genitori, per coloro che siano in grado di raggiungere la propria abitazione senza eccessivi rischi, anche utilizzando il servizio di trasporto pubblico o privato.

Nel modulo di richiesta, i genitori sono invitati a valutare alcuni aspetti individuali dei propri figli, quali:

- **Autonomia personale** (capacità di gestire in modo indipendente il contesto circostante, conoscenza dei comportamenti adeguati e delle principali regole stradali);
- **Carattere** (affidabilità, senso di responsabilità e capacità di applicare correttamente le competenze acquisite).

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dalla scuola con un atto motivato, qualora vengano meno le condizioni necessarie.

Art. 32 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate dallo STAFF e, successivamente, ammesse al parere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, secondo necessità.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA

Aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 134/2025 e della Legge sulla Revisione della Disciplina in materia di Valutazione del Comportamento.

Art. 1 - Principi Generali

Il presente Regolamento, conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, così come modificato e integrato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, con L. n. 150 del 1° ottobre 2024 e con D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025) e ai dettami della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, concerne le violazioni disciplinari degli alunni, le conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazioni delle stesse e si propone come strumento di prevenzione e non di repressione con lo scopo di realizzare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia che assicuri un clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche.

Esso vuole infatti essere un contributo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme educative, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile.

Art 2- I diritti delle studentesse e degli studenti

1. L'alunno/a ha il diritto di ricevere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità della persona e le sue inclinazioni;
2. di vivere in una comunità scolastica che promuove la solidarietà tra i suoi componenti e ne rispetta la privacy;
3. di essere ascoltato/a, sostenuto/a nella sua crescita e supportato/a nei momenti di difficoltà anche nel caso in cui siano legate a problematiche esterne;
4. di segnalare immediatamente al coordinatore o a qualsiasi membro del Consiglio di classe eventuali situazioni di disagio;
5. di ricevere una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
6. di fruire di percorsi di orientamento scolastico e professionale. La Scuola offre all'alunno/a gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dell'Istituto superiore in cui proseguire gli studi dopo il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione;
7. di fruire di iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
8. se straniero, di aver garantito il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza della cultura degli alunni stranieri e alla realizzazione di progetti ed attività interculturali;
9. di vivere in un ambiente sicuro e adeguato a tutti gli studenti e le studentesse, anche con disabilità;
10. di disporre di un'adeguata strumentazione tecnologica. La Scuola fa in modo che le classi siano attrezzate e che tutti gli alunni e le alunne possano utilizzare gli strumenti didattici comuni (laboratorio di informatica, aule attrezzate, etc.);
11. di fruire di un servizio di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - I doveri delle studentesse e degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento a quelli elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 concernenti il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento d'Istituto e nel presente Regolamento di disciplina, nella consapevolezza dell'irrinunciabilità del rispetto degli altri e dell'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare, le studentesse e gli studenti hanno il dovere:

1. di frequentare regolarmente le lezioni, partecipare alle attività proposte con spirito costruttivo, impegnarsi con continuità per il conseguimento dei migliori risultati possibili nel rispetto delle norme;
2. di rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi;
3. di mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri;
4. di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di Istituto e dal Piano dell'Offerta Formativa;
5. di avere rispetto verso gli insegnanti, il personale tutto adottando un linguaggio e un atteggiamento consoni all'Istituzione- Scuola;
6. di rispettare i compagni;
7. di adoperare un abbigliamento consono alla dignità della persona e della scuola;
8. di aver cura degli arredi e della struttura scolastica;
9. di essere sempre puntuali;
10. di eseguire i compiti assegnati;
11. di portare e tenere con cura tutto il materiale necessario allo studio delle singole discipline;
12. di non compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona, dissociandosi da ogni forma di prevaricazione o sopruso, quali gli atti di bullismo e cyberbullismo;
13. di tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori e nel rispetto della raccolta differenziata;
14. di utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e le attrezzature didattiche;
15. di rispettare il divieto di utilizzare il cellulare in classe e a scuola;
16. di evitare di assumere comportamenti che mettano in pericolo la propria sicurezza (es.: affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.);
17. astenersi dal mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - compiere azioni che si configurano come reati e che implicano conseguenze che travalicano i confini della responsabilità meramente disciplinare: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica, ecc.).

Art. 4 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale (art. 4, comma 3 dello Statuto) pertanto nessuno può essere punito per un fatto che non ha commesso.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni, in tutela del diritto alla difesa.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sulla valutazione del comportamento.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6. La sanzione, nell'ambito della Comunità Scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza; deve essere proporzionale all'infrazione commessa e ispirarsi ai principi di temporaneità, equità, proporzionalità e gradualità secondo:
 - la gravità della mancanza,
 - l'intenzionalità del comportamento,
 - la recidiva, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Deve essere tempestiva e avere una durata limitata nel tempo.
7. La sanzione deve tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni per uno o più giorni e fino a quindici sono sempre adottati da un Organo Collegiale: il Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
9. Il Regolamento d'Istituto e di disciplina individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i criteri di seguito indicati.
10. La scuola assume provvedimenti di competenza per fatti accaduti al suo interno ma al fine di perseguire il proprio ruolo educativo essa ha facoltà di procedere disciplinarmente, anche rispetto a condotte extrascolastiche dello studente riconducibili al fenomeno del cyberbullismo che abbiano come soggetto passivo compagni di classe o personale scolastico, e perciò riconducibile alla vita scolastica, o nel caso vi siano segnalazioni e richieste di intervento da parte degli alunni e delle famiglie, nell'ottica di promuovere comportamenti rispettosi verso gli altri e in tutte le situazioni di vita.
11. Per i comportamenti che procurano danno materiale alle cose, la famiglia dell'alunno/a o lo/a stesso/a alunno/a, in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.
12. Sarà prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo da stabilire a seconda dei casi, al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate. La sanzione disciplinare deve essere motivata specificando in maniera chiara le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
13. La sanzione, alla quale si ricorre in prima istanza, ha valore di ammonizione e avvertimento.
14. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per un periodo fino a quindici giorni.
15. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nel gruppo classe e in modo tale che non sia compromesso lo svolgimento delle attività didattiche e il profitto dell'allievo.
16. L'allontanamento dello studente dalle lezioni oltre i quindici giorni può essere disposto solo quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
17. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
18. L'infrazione disciplinare e le sanzioni non influiscono sulla valutazione degli apprendimenti, ma sul voto di comportamento, che è però centrale e determinante nella valutazione complessiva dell'alunno e nella sua ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato.
19. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle

discipline del curriculum (D. Lgs. 62/ 2017 e successive modifiche, L. 150/2024 e OM. 3/2025).

Le sanzioni

Art. 5 - Tipologie di sanzioni

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni:

- Richiamo/ammonizione verbale;
- Nota/ammonizione scritta sul registro con valore disciplinare e non generica. Non sono da intendersi come note disciplinari le annotazioni di informazione alle famiglie sull'esecuzione dei compiti o sulla dotazione del materiale o volte alla mera registrazione di un fatto o di una circostanza riferibile all'alunno e quindi priva di riflessi sul piano disciplinare.
- Nota sul registro con accompagnamento dell'alunno/a dal genitore entro il giorno successivo;
- Ammonizione del Consiglio di classe.

Suddette sanzioni, specie l'ultima, devono comunque garantire il contraddittorio procedimentale attraverso l'audizione, da parte dei docenti, dell'alunno e dei suoi familiari per produrre elementi a difesa in merito alle condotte, singolarmente contestate, in modo formale, tramite note sul registro.

Le sanzioni ai primi tre punti possono essere irrogate da tutto il personale docente, mentre l'ultima viene irrogata, su segnalazione del Coordinatore di classe o altro docente, dal Consiglio di classe.

L'ammonizione del Consiglio di classe si configura come procedimento disciplinare, di competenza della sola componente tecnica del Consiglio riunitosi a tale scopo; mentre, limitatamente al raggiungimento da parte dell'allievo/a di cinque note disciplinari o a contenuto disciplinare, per infrazioni riguardanti i doveri indicati nell'art. IV, il coordinatore avrà cura di compilare e trasmettere all'ufficio di protocollo la lettera di ammonizione del Consiglio di classe che, una volta protocollata, verrà poi consegnata a mano dallo stesso coordinatore al genitore, convocato formalmente a scuola.

2. Le sanzioni (D.P.R. n.134/2025) che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni (art. 4, comma 8 dello Statuto) sono comminate dal Consiglio di classe e vengono così identificate:

- a) Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo fino a 2 giorni: *"nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della sua autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo"* (D.P.R. n. 134, 2025, 8bis). Sono considerate attività di approfondimento: ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducono lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- b) Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo da 3 a 15 giorni: "Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento" (D.P.R. n.134, 2025, 8 ter). In via transitoria, sono considerate attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgersi a favore della comunità scolastica:
 - Attività ispirate alla riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
 - attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola;
 - attività da svolgersi presso la biblioteca scolastica;
 - attività di tutoraggio tra pari.

Tali sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Esse devono essere adottate dai Consigli di Classe di competenza nella composizione allargata alla presenza dei Rappresentanti dei genitori con audizione dell'alunno e rispettiva famiglia a tutela del diritto alla difesa. Pur rispettando la gradualità e la proporzionalità dei provvedimenti, il ricorso a tali sanzioni può avvenire anche dopo la prima infrazione qualora essa venga reputata grave dal Consiglio di classe.

Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o, nel caso di reiterazione di comportamenti già fatti oggetto di ammonizioni disciplinari, riconducibili a comportamenti scorretti e/o pericolosi, specie se osservati in contesti diversificati, verbalizzate sul Registro elettronico. Il numero dei giorni di allontanamento dalle lezioni dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (cfr. Tabella allegata).

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (art. 4, comma 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto):

- a) Allontanamento dalla comunità scolastica senza obbligo di frequenza oltre i quindici giorni;
- b) Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- c) Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Tali sanzioni disciplinari che possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile, devono essere adottate dal Consiglio d'Istituto.

4. Lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica per una durata maggiore di quindici giorni solo quando abbia commesso:

- reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Anche in tali casi, la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito "un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica", coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali ed eventualmente l'autorità giudiziaria.

L'introduzione della "cittadinanza attiva e solidale" trasforma l'allontanamento in un percorso di responsabilizzazione e riabilitazione sociale. Nell'ambito della rieducazione, lo studente è chiamato a riparare il danno e a ricostruire la propria immagine all'interno della comunità, offrendo un contributo concreto alla comunità stessa. L'esperienza in tal senso si rivela formativa e fornisce spunti di riflessione concreti sul comportamento scorretto e su tutte le eventuali conseguenze.

5. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame: Vengono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- atteggiamenti aggressivi, violenti e lesivi della dignità altrui manifestati durante lo svolgimento delle prove d'esame;
- utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico durante le prove d'esame (cellulare, tablet, ecc.);

La sanzione consiste nell'invalidazione della prova d'Esame.

6. Uso dei dispositivi elettronici da parte degli alunni e delle alunne

In applicazione della circolare n. 5274 dell'11 Luglio 2024 (indicazioni del MIM sull'uso degli smartphone e del registro elettronico) nel primo ciclo di istruzione è vietato l'utilizzo in classe del telefono cellulare (o altro dispositivo ad esso assimilabile per le funzioni di cui è dotato), anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni di salute. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti che si assumono la responsabilità di avvisare gli alunni sulle regole da rispettare. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.

Agli alunni è vietato l'uso del telefono cellulare (o altro dispositivo ad esso assimilabile per le funzioni di cui è dotato), dentro e fuori dalle aule, nei bagni, nei corridoi, in palestra, nei cortili. Pertanto i dispositivi, se portati a scuola, devono essere spenti prima di entrare nell'edificio e riposti all'interno del proprio zaino. I cellulari potranno essere riutilizzati solo all'uscita da scuola. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è garantita attraverso il telefono della scuola.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso di cellulare/tablet è consentito solo al di fuori dei momenti dedicati a visite e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita. In ogni caso, gli alunni si atterranno alle disposizioni dell'insegnante che valuterà l'opportunità di consentire o meno l'uso dello strumento a seconda delle situazioni. Anche durante gli spostamenti in pullman si auspica un uso moderato dei cellulari, al fine di favorire la socializzazione.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico.

L'uso del telefono cellulare, all'interno della Scuola comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale docente e le relative sanzioni disciplinari. L'oggetto ritirato va consegnato al Docente vicario o al Referente di plesso e riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al ritiro. Per il rispetto della privacy è consentito all'alunno di estrarre dal cellulare la scheda telefonica prima di procedere al ritiro. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare più severo.

L'uso di tablet per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, risponde a esigenze che hanno l'obiettivo di far acquisire competenze di cittadinanza digitale e un uso consapevole e responsabile delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Le TIC rappresentano strumenti fondamentali nel processo educativo e per l'apprendimento degli studenti e delle studentesse. Le competenze digitali sono fra le abilità chiave all'interno del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l'apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).

L'uso di dispositivi mobili personali (nello stile BYOD: "Bring Your Own Device") è pertanto consentito, su indicazione del docente, e con modalità da esso suggerite, per fini didattici e in linea con il PTOF.

7. Il divieto di fumo

Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione.

Sono altresì previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- in caso di prima violazione: il Consiglio di classe commina la lettera di ammonizione da inviare alla famiglia dell'alunno responsabile;
- la reiterazione della violazione comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni.

Art. 6 - Atti di bullismo e cyberbullismo

La legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, nell'art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*. La stessa legge e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo.

L'Istituto recepisce quanto contenuto nella L. 70/2024 e, come recita l'art.1, vuole *“prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso”*.

Nel momento in cui si è a conoscenza di situazioni di rischio:

- Il docente avvisa immediatamente il Dirigente Scolastico/Responsabile di plesso/Referenti per il bullismo e il cyberbullismo;
- Il docente redige una relazione scritta sull'accaduto;
- Il Dirigente Scolastico convoca, separatamente, le famiglie degli alunni coinvolti per informarle dell'accaduto e mette in atto le procedure previste dal presente Regolamento d'Istituto, purché i fatti non costituiscano reato.

Ai sensi della Legge 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, infatti, *“il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”* (art. 5).

Sempre la Legge 71/2017 istituisce la figura del Referente Scolastico contro il bullismo e il cyberbullismo, appositamente formato, che coordina e promuove iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, avvalendosi anche della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e degli enti territoriali; ove possibile coinvolge, con progetti e percorsi formativi ad hoc, studenti, colleghi e genitori.

La nostra Scuola gestisce le infrazioni all'e-Policy attraverso azioni educative e/o sanzioni, qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.

Le potenziali infrazioni in cui potrebbero incorrere gli alunni, relativamente alla fascia di età considerata, nell'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet durante la didattica sono le seguenti:

- uso della Rete per giudicare, infastidire, offendere, denigrare, impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare; esprimersi in modo volgare;
- invio incauto o senza permesso di foto o altri dati personali (indirizzo di casa, numero di telefono);
- condivisione online di immagini o video di compagni/e e del personale scolastico senza il loro esplicito consenso o che li ritraggono in pose offensive e denigratorie;

- condivisione di immagini intime e a sfondo sessuale, invio di immagini o video volti all'esclusione di compagni/e;
- comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti; collegamenti a siti web non adeguati e non indicati dai docenti.

L'azione educativa prevista per gli alunni è rapportata alla fascia di età e al livello di sviluppo e maturazione personale. In alcuni casi i comportamenti sanzionabili sono dovuti a uno sviluppo cognitivo, affettivo e morale incompleto o a fasi critiche transitorie, di cui gli educatori devono tenere conto per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza e maturità da parte dell'alunno, pertanto sono previsti interventi graduali in base all'età e alla gravità delle violazioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto con annotazione sul Registro;
- convocazione dei genitori da parte del docente;
- invio della lettera di diffida;
- convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- allontanamento dalle lezioni per un periodo di tempo proporzionale alla gravità del fatto commesso (fino a due giorni, da tre a quindici giorni, oltre quindici giorni secondo la gravità del caso).

Contestualmente sono previsti interventi educativi di rinforzo rispetto a comportamenti corretti e riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza, di prevenzione e gestione positiva dei conflitti, di conoscenza e gestione delle emozioni. È inoltre importante intervenire su tutto il contesto classe con attività specifiche educative e di sensibilizzazione.

Per quanto attiene la protezione dei dati personali, nell'ambito di un procedimento disciplinare per condotte ascrivibili al cyberbullismo, anche in assenza di espressa autorizzazione dell'interessato, il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c del REG. Ue 679/2016 (GDPR), nella persona del Dirigente Scolastico, responsabile legale della scuola, in virtù della necessaria verifica dei fatti accaduti e aventi rilevanza disciplinare. Di conseguenza coloro che per legge sono chiamati a svolgere l'istruttoria di approfondimento e a decidere sul provvedimento da adottare assumono la qualità di soggetti autorizzati al trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Art. 7 – Studenti con disabilità

L'art. 4 comma 5 dello Statuto prevede che le sanzioni disciplinari debbano tenere conto della situazione personale dello studente pertanto, in particolare per gli alunni con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e/o da Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), l'azione disciplinare verrà esercitata tenendo conto che spesso tali studenti possono presentare problemi di autocontrollo, impulsività e oppositività che potrebbero sfociare in manifestazioni di violenza anche fisica nei confronti dei propri compagni o del personale scolastico. Per tali casi, se necessario, è possibile acquisire preventivamente il parere del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'art. 9, comma 10 del D. Lgs 66/2017, nell'ottica di un'azione di tipo educativo e non punitivo.

Tabella sanzioni mancanze lievi

MANCANZE LIEVI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LE SANZIONI
Mancata osservanza della puntualità all'ingresso a scuola e durante gli spostamenti nei diversi ambienti	<ul style="list-style-type: none"> a. Richiamo verbale; b. Richiamo scritto dopo ripetuti episodi; c. Convocazione dei genitori se il ritardo continua. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Docente; c. Coordinatore.
Mancata giustificazione delle assenze	<ul style="list-style-type: none"> a. Richiamo verbale; b. Richiamo scritto, dopo 3 giorni dall'assenza; c. Convocazione dei genitori dopo 5 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Docente; c. Coordinatore di classe.

Comportamenti che disturbino l'attività didattica	a. Richiamo verbale; b. Richiamo scritto; c. Convocazione della famiglia se il comportamento è reiterato.	a. Docente; b. Docente; c. Coordinatore.
Comportamento non adeguato durante la ricreazione e negli spostamenti nei diversi ambienti di apprendimento.	a. Richiamo verbale; b. Richiamo scritto; c. Nota disciplinare.	a. Docente; b. Docente/C.d.C.; c. Docente.
Indossare abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	a. Richiamo verbale; b. Richiamo scritto; c. Comunicazione alla famiglia.	a. Docente; b. Coordinatore; c. Consiglio di Classe.
Comportamento scorretto durante le verifiche.	a. Richiamo verbale; b. Richiamo scritto; c. Nota disciplinare.	a. Docente; b. Docente/C.d.C.; c. Docente.
Uscire dall'aula senza permesso o per un tempo prolungato.	a. Richiamo verbale; b. Nota disciplinare.	a. Docente; b. Docente.
Dimenticanza del materiale necessario all'attività didattica.	a. Richiamo verbale. b. Annotazione scritta visibile ai genitori.	a. Docente; b. Docente.
Mancato svolgimento dei compiti assegnati.	a. Richiamo verbale; b. Annotazione scritta visibile ai genitori.	a. Docente; b. Docente.
Lasciare sporchi l'aula, la propria postazione, i corridoi e gli armadietti.	a. Nota disciplinare	a. Docente.
Avere il cellulare acceso, ricevendo chiamate o notifiche di vario genere, in tutti i locali scolastici.	a. Annotazione visibile alla famiglia e invio del telefono al Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci; b. Nota disciplinare e invio del telefono al Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci.	a. Docente; b. Docente.

Tabella sanzioni mancanze gravi

MANCANZE GRAVI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LE SANZIONI
----------------	----------	--

<p>Ricorrere a linguaggio, gestualità e/o atteggiamenti volgari, scorretti e non adeguati agli ambienti scolastici</p>	<p>a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.</p>	<p>a. Docente; b. Coordinatore CdC; c. Consiglio di Classe e/o Dirigente Scolastico.</p>
<p>Portare a scuola oggetti non pertinenti e pericolosi alle attività o usare oggetti in maniera non pertinente e pericolosa.</p>	<p>a. Richiamo verbale e confisca immediata degli oggetti; b. Nota disciplinare; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione; d. Se usati, allontanamento dalla classe fino a 2 giorni e coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare con un docente di classe.</p>	<p>a. Docente; b. Docente; c. CdC e/o Dirigente Scolastico; d. Dirigente Scolastico.</p>
<p>Fumare all'interno della scuola, dei cortili e durante le uscite didattiche</p>	<p>a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. Inoltre è prevista la multa, secondo la specifica normativa di riferimento. d. Allontanamento dalla classe fino a 2 giorni e coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare con un docente di classe. (individuato dal consiglio di classe)</p>	<p>a. Docente; b. Coordinatore C.d.C.; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; d. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.</p>
<p>Disattendere le norme relative all'uso degli armadietti, dei lucchetti, delle aule, dei laboratori, delle palestre, delle biblioteche, delle strumentazioni in essi contenuti.</p>	<p>a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Eventuale risarcimento del danno; d. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.</p>	<p>a. Docente; b. Coordinatore del C.d.C.; c. Dirigente Scolastico; d. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.</p>

<p>Non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza come: muoversi in modo pericoloso all'interno degli spazi dell'istituto, spintonarsi sulle scale, sporgersi dai davanzali, intralciare uscite di sicurezza, scale etc.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare ed eventuale relazione sull'accaduto; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione; d. Ammonizione scritta da parte del Dirigente controfirmata dai genitori per presa visione; e. Allontanamento dalla classe da 3 a 5 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Nelle more che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore del C.d.C.; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; d. Dirigente Scolastico; e. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.
<p>Allontanarsi dalla scuola senza alcuna autorizzazione</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare sul registro e relazione sull'accaduto; b. Comunicazione scritta alla famiglia; c. Avviso alle autorità di Pubblica sicurezza; d. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; e. Allontanamento dalla classe da 1 a 15 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Nelle more che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Docente o Coordinatore di classe; c. Dirigente Scolastico; d. C.d.C. o Dirigente Scolastico; e. C.d.C. o Dirigente Scolastico.
<p>Utilizzare il telefono per chiamare e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto di musica, ecc.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare e invio del telefono al Dirigente Scolastico. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Docente.
<p>Usare dispositivi elettronici durante una verifica scritta</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ritiro della verifica ed eventuale valutazione insufficiente della stessa; b. Nota disciplinare e invio del dispositivo al Dirigente Scolastico; c. Convocazione dei genitori. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Docente; c. Coordinatore di classe e C.d.C.

Navigare su internet durante un'attività didattica senza alcuna autorizzazione.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare e invio del telefono al Dirigente Scolastico; b. Convocazione dei genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore e C.d.C.
Offese verbali nei confronti di altri studenti, del personale scolastico o di estranei, anche attraverso strumenti digitali.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; d. Allontanamento dalla classe fino a 5 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Nelle more che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore del C.d.C.; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; d. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.
Effettuare riprese audio/foto/video in ambiente scolastico.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare e invio del telefono al Dirigente Scolastico; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; d. Allontanamento dalla classe fino a 15 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Nelle more che vengano attivate le convenzioni con un docente di classe. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore di classe; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; d. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.

Tabella sanzioni mancanze molto gravi

MANCANZE MOLTO GRAVI	SANZIONI IRROGATE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LE SANZIONI
Mancato rispetto per le diversità culturali, ideologiche, religiose, di genere e per le persone con disabilità	<ul style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione; d. Allontanamento dalla classe fino a 7 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore di classe; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.

	<p>convenzionate. In attesa che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe.</p>	
<p>Consumare alcolici o fare uso di sostanze non lecite</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nota disciplinare e ritiro immediato delle sostanze; Convocazione dei genitori; Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e viaggi di istruzione; Allontanamento dalla classe fino a 7 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. In attesa che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe. 	<ol style="list-style-type: none"> Docente; Coordinatore di classe; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.
<p>Atti lesivi dell'integrità fisica dei compagni e/o del personale scolastico</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nota disciplinare; Convocazione dei genitori; Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione; Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 7 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. In attesa che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe. 	<ol style="list-style-type: none"> Docente; Coordinatore di classe; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.
<p>Compiere atti di violenza anche psicologica, intimidazioni, azioni discriminatorie di ogni tipo individualmente e/o in gruppo contro i compagni, i docenti o altri</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nota disciplinare; Convocazione dei genitori; Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. In attesa che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe; Eventuale allontanamento dalla comunità superiore a 15 giorni. 	<ol style="list-style-type: none"> Docente; Coordinatore di classe; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; C.d.C. e/o Dirigente Scolastico;

<p>Danneggiamenti non accidentali di attrezzature, materiali o locali scolastici; furto di materiale appartenente a compagni, docenti o altri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; d. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. In attesa che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe; e. Eventuale rimborso. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore di classe; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; d. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; e. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.
<p>Diffusione non autorizzata di immagini/video/audio registrati in ambiente scolastico con intento denigratorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Nota disciplinare; b. Convocazione dei genitori; c. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione; d. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. In attesa che vengano attivate le convenzioni, con un docente di classe. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente; b. Coordinatore di classe; c. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico; d. C.d.C. e/o Dirigente Scolastico.

N.B. tot 3 note disciplinari escludono l'alunno dal viaggio di istruzione salvo diversa disposizione del consiglio di classe

In relazione alla predetta Tabella si ricorda che a norma dell'Articolo 5 del DPR 249/1998 così come modificato dal DPR 134/2025 "Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte un rappresentante eletto dai genitori nella Scuola Secondaria di I grado, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico"

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n.28 in data 8 gennaio 2026 e dal Consiglio d'istituto con delibera n. 9 in data 9 gennaio 2026.

Modulistica:

La modulistica è pubblicata sul sito della Scuola all'indirizzo:
<https://www.icasessalucilio.it/>

ALLEGATI

Per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, l'Istituto ha approvato **Delibera C.I. del 16/12/2019**

Protocollo Antibullismo

[lo statuto degli studenti e delle studentesse](#)

L.70/2024

https://docs.google.com/document/d/1t-7co_NWkPo9VekkRpJjiQoxzxw-Sn9ifUG8NT1pu7s/edit?usp=drive_link

Linee guida ed. civica

https://docs.google.com/document/d/1zv4H9Y19pYX7zUozVIA1QOrX8LFEYzdD2zcCdb67bfU/edit?usp=drive_link

Linee guida adozioni

https://drive.google.com/file/d/1bkddpDgDOtUDN7Dy0J0zHZfydfJc9L4-/view?usp=drive_link

Linee guida Inclusione

https://drive.google.com/file/d/1NbiO4ah4ZvSsbw00WwBdc-nEhE_8UUpO/view?usp=drive_link

Regolamento uscite didattiche/viaggi d'istruzione

https://docs.google.com/document/d/14oU8V72jZVXofj_Nry4w_GpTOgPDxrmjnnN1DulxyW4/edit?usp=drive_link

Informativa privacy

https://docs.google.com/document/d/1rUfGOaTlnaLjkBIC2_AlcBTskrxWErjG/edit?usp=drive_link&oid=104024293565687463976&rtpof=true&sd=true

Valutazione comportamento infanzia/primaria/ secondaria di 1° grado

https://drive.google.com/drive/folders/1l_DerW17MsBrOLGvjusRq0ThhhGnlaAc?usp=drive_link

Regolamento intervallo scuola secondaria di primo grado

https://docs.google.com/document/d/12HF3VFzDVOpUPImERbXsJRhmwG_LGdmj/edit?usp=sharing&oid=104024293565687463976&rtpof=true&sd=true